

# *Servizio fitosanitario nazionale*

## **DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI**

Documento n. 59

Procedura operativa per il controllo fitosanitario dei bagagli al seguito dei passeggeri

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE	FIRMA
0	Revisione 1	GDL Controlli ufficiali	CFN 13/12/2023	19/01/2024	

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.59	<b>Procedura Operativa</b>
Procedura operativa per il controllo fitosanitario dei bagagli al seguito dei passeggeri	Pag. 2 di 8

## **INDICE**

1. Scopo e finalità.....	3
2. Riferimenti normativi: .....	3
3. Soggetti coinvolti .....	4
4. Procedura operativa.....	4
5. Redazione del verbale constatazione/sequestro .....	5
6. Notifica dell'intercettazione su TNT .....	6

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.59	<b>Procedura Operativa</b>
Procedura operativa per il controllo fitosanitario dei bagagli al seguito dei passeggeri	Pag. 3 di 8

## 1. Scopo e finalità

Il controllo dei bagagli al seguito dei passeggeri in provenienza da paesi terzi viene condotto al fine di verificare il rispetto delle norme in materia fitosanitaria, nel caso in cui siano introdotte piante, prodotti vegetali e altri oggetti. I controlli sono volti principalmente ad accertare che le merci siano accompagnate dal certificato fitosanitario ed impedire l'introduzione di prodotti vietati e di organismi nocivi nel territorio dell'Unione.

## 2. Riferimenti normativi:

- REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; in particolare l'art. 45 e l'allegato II Sezione I lettere c, d.;
- REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); in particolare l'art. 53 lettera d) punto ii);
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2018 che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2122 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione; in particolare gli artt. 5, 7 lettera d), 8, 9;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, in particolare gli artt. 11, 12;

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.59	<b>Procedura Operativa</b>
Procedura operativa per il controllo fitosanitario dei bagagli al seguito dei passeggeri	Pag. 4 di 8

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/178 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2020 relativo alla presentazione delle informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali sui divieti per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI del Servizio fitosanitario Nazionale - DTU n. 31 "Procedure operative per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sulle merci in importazione"

### 3. Soggetti coinvolti

Il controllo dei bagagli al seguito dei passeggeri provenienti da paesi terzi avviene presso i BCP, ovvero presso i posti di controllo frontalieri autorizzati, ma può anche essere condotto presso tutti i punti di entrata comunitari (i.e. porti e aeroporti) presenti sul territorio nazionale. In riferimento a questo, si fa presente che il controllo dei bagagli dei passeggeri non rientra tra i "controlli ufficiali" (Reg. (UE) 2019/2122), i quali vengono effettuati sulle piante, prodotti vegetali e altri oggetti esclusivamente presso i BCP, con sistematicità e secondo percentuali predefinite dai regolamenti.

L'autorità competente all'esecuzione di questi controlli è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con il supporto della Guardia di finanza e degli ispettori del Servizio fitosanitario, nell'ambito delle specifiche competenze.

### 4. Procedura operativa

#### a. Valutazione del rischio fitosanitario

L'individuazione dei passeggeri da sottoporre a controllo dei bagagli viene effettuata sulla base del rischio fitosanitario valutato in relazione ai seguenti aspetti:

- notifiche di intercettazioni acquisite attraverso TRACES NT (TNT);
- informazioni acquisite attraverso il portale EPPO Global Database o CABI sugli areali di diffusione degli organismi nocivi;
- profili e consuetudini dei passeggeri emerse nell'ambito dei controlli eseguiti presso porti e aeroporti nazionali o notificate su TNT in ambito europeo.

#### **Sulla scorta dei dati acquisiti, i cittadini e le merci più intercettate sono:**

- per l'Asia: Cina, Pakistan, Bangladesh, India e Filippine, con introduzione di *Mangifera indica*, *Murraya sp.*, *Capsicum sp.*, *Ipomea batatas*, sementi;
- per l'Africa: Egitto, Marocco, Tunisia e paesi dell'Africa centrale, con introduzione di *Capsicum sp.*, *Citrus sp.*, *Punica granatum*, *Solanum sp.*, *Psidium guava*;
- per il Sud America: Perù, Brasile, Ecuador e Bolivia, con introduzione di *Solanum tuberosum*, *Ullucus sp.*, *Carica papaya*, *Capsicum sp.*.

#### b. Procedure di controllo

Per le merci contenute nei bagagli dei passeggeri, le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e con gli operatori responsabili di altri punti di entrata, organizzano **controlli ufficiali specifici** (art. 9 Reg. (UE) 2019/2122) presso i punti di entrata nell'Unione.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.59	<b>Procedura Operativa</b>
Procedura operativa per il controllo fitosanitario dei bagagli al seguito dei passeggeri	Pag. 5 di 8

L'ADM è l'unico soggetto autorizzato a svolgere i controlli sui passeggeri in ambito doganale. Il Servizio fitosanitario concorda preventivamente con l'ADM la propria presenza presso il punto di entrata.

La procedura di controllo può variare a seconda del punto di entrata (porto/aeroporto) e la possibilità di usare mezzi appropriati, che possono comprendere l'uso di apparecchi di scansione o di cani da ricerca specificamente addestrati, per passare al vaglio un volume ingente di merci.

Il controllo può essere eseguito sul 100% dei passeggeri oppure a campione. Il controllo sul 100% dei passeggeri è possibile solo nel caso in cui il punto di entrata disponga di adeguati spazi e di strumentazioni preposte alla scansione dei bagagli. In quest'ultimo caso si procede con l'ispezione dei soli bagagli che evidenziano, al passaggio allo scanner, la sospetta presenza di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di rilevanza fitosanitaria.

Il controllo a campione viene eseguito invece su un numero di passeggeri scelti, in maniera casuale, o meglio sulla base della valutazione dello stato dei bagagli al passaggio al punto di controllo doganale, prendendo in considerazione ad esempio: numero di bagagli, dimensioni, stato di usura, condizioni igieniche, etc..

Individuato il passeggero si procede nel modo seguente:

- viene chiesto al passeggero se ha qualcosa da dichiarare e se porta con sé piante, prodotti vegetali o altri oggetti di rilevanza fitosanitaria;
- viene richiesto di fornire il passaporto e la copia del titolo di viaggio (es. carta d'imbarco, biglietto);
- il passeggero viene accompagnato negli appositi spazi dedicati al controllo e gli viene chiesto di aprire il bagaglio per poter eseguire l'ispezione;
- per eseguire correttamente l'ispezione è necessario togliere dal bagaglio tutto o parte del contenuto.

### **c. Esito del controllo**

Se all'interno del bagaglio non vengono trovate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di rilevanza fitosanitaria, il funzionario doganale restituisce al passeggero passaporto e titolo di viaggio, invitandolo a lasciare l'area di controllo.

Se nel corso del controllo si rilevano piante, prodotti vegetali o altri oggetti, il funzionario doganale chiede il supporto dell'ispettore fitosanitario che assiste al controllo per l'identificazione della merce.

L'ispettore fitosanitario verifica che si tratti di merce di rilevanza fitosanitaria e in caso affermativo chiede al passeggero il certificato fitosanitario:

- se la merce è scortata da certificato fitosanitario, l'ispettore fitosanitario acquisisce la documentazione e procede al controllo seguendo le stesse procedure applicate per i controlli ufficiali;
- in caso di certificato fitosanitario assente si procede:
  - al sequestro amministrativo,
  - allo stoccaggio dei vegetali in appositi contenitori chiusi,
  - alla distruzione.

La merce sequestrata viene considerata come rifiuto speciale e trattata come tale. Il sequestro e la successiva distruzione sono a carico dell'ADM.

## **5. Redazione del verbale constatazione/sequestro**

In caso di esito non soddisfacente del controllo, l'ispettore fitosanitario acquisisce copia del verbale dall'ADM, ed acquisisce agli atti le seguenti informazioni, qualora non presenti su detto verbale:

- data e ora in cui viene redatto il verbale;

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.59	<b>Procedura Operativa</b>
Procedura operativa per il controllo fitosanitario dei bagagli al seguito dei passeggeri	Pag. 6 di 8

- il luogo in cui viene redatto;
- nome e cognome e qualifica del personale che esegue i controlli e deputati alla compilazione del verbale;
- motivo del controllo (riferimenti normativi per cui viene eseguito il controllo);
- dati identificativi del passeggero assoggettato al controllo:
  - o cognome e nome,
  - o luogo di destino in Italia (indicare almeno il Comune)
  - o provenienza del passeggero (paese e città di partenza del vettore);
  - o identificazione mediante mezzo di trasporto (tipo: nave/aereo, n. volo/nome nave);
  - o
- indicazione dell'oggetto sottoposto a controllo (es. controllo bagaglio al seguito del passeggero/controllo veicolo);
- esito del controllo (non favorevole) e motivo (assenza certificato fitosanitario);
- descrizione della merce per cui viene disposto il sequestro amministrativo:
  - o tipo di merce (frutta, ortaggi, piante destinate all'impianto, sementi, fiori recisi, etc.)
  - o nome botanico se noto/nome commerciale/merce non identificata (in quest'ultimo caso può essere equiparata a merce di vietata importazione);
  - o quantità espressa in Kg. o numero di pezzi;
- eventuali dichiarazioni da parte della persona assoggettata a controllo;

## 6. Notifica dell'intercettazione su TNT

L'ispettore fitosanitario crea un DSCE-PP nella piattaforma TNT relativo a piante, prodotti vegetali e altri oggetti rinvenuti nel bagaglio passeggeri per i quali si intende procedere al respingimento, compilando la parte I e II come segue per i campi a compilazione obbligatoria:

**I.1 Speditore/esportatore:** i) Nome - inserire la dicitura generica "Passeggero Nome Cognome"; ii) Paese - inserire il paese del porto/aeroporto di origine; iii) Indirizzo - inserire la città ed il CAP del porto/aeroporto di origine. Spuntare l'opzione "Use a non-business entity".

I.1. Speditore/esportatore

Nome:  \*

Paese:  Codice ISO:

Città:  \*

Indirizzo:

Telefono:

Use a non-business entity

Use a non business entity as your last choice. Using a non business entity is not recommended because they are not controlled by any authority and you cannot re-use them.

**I.4 Posto di controllo frontaliero:** inserire il BCP di ingresso.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.59	<b>Procedura Operativa</b>
Procedura operativa per il controllo fitosanitario dei bagagli al seguito dei passeggeri	Pag. 7 di 8

**I.6** Destinatario/Importatore: i) Nome - inserire la dicitura generica “Passeggero Nome Cognome”; ii) Paese - inserire il paese del BCP di ingresso (i.e. Italia); iii) Indirizzo - inserire la città ed il CAP del BCP di ingresso o, se noto, residenza/domicilio del passeggero. Spuntare l’opzione “Use a non-business entity”.

**I.7** Luogo di destinazione: si spunta l’opzione Border Control Point e si inserisce il BCP di ingresso.

I.7. Luogo di destinazione

Select an operator

Border control post

Nome autorità: PALERMO PORTO

Paese: Italia

Codice ISO: IT

\*\*\*

Onward transportation facility

Control point

**I.8** Operatore responsabile della partita: non è un campo obbligatorio; pertanto, compariranno solo le informazioni nel box “Identificazione del richiedente” relative all’ispettore che ha in carico la compilazione del DSCE-PP

**I.9** Documenti di accompagnamento: se la merce viaggia accompagnata da certificato fitosanitario, se ne allega una copia e si inseriscono i dettagli selezionando l’apposita opzione “certificato fitosanitario”. In assenza di certificato, non è necessario caricare allegati, ma la compilazione della sezione resta obbligatoria. Pertanto, si procede selezionando l’opzione “altro” e si inseriscono informazioni relative al numero del verbale di constatazione/sequestro, e/o del numero del titolo di viaggio, con l’inserimento del paese del BCP di origine.

I.9. Documenti di accompagnamento

Tipo: Altro

È allegato a:

Numero: n.d.

Data:

Paese: Italia

Luogo di emissione:

Nome file: No file attached


**I.10** Notifica preventiva: si inseriscono la data e l’ora in cui sono stati effettuati i controlli al passeggero.

**I.11** Paese di origine e **I.14** Paese di spedizione: inserire il paese del porto/aeroporto di origine.


**I.13** Mezzi di trasporto: indicare il mezzo di trasporto e l’identificativo.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.59	<b>Procedura Operativa</b>
Procedura operativa per il controllo fitosanitario dei bagagli al seguito dei passeggeri	Pag. 8 di 8

I.13. Mezzi di trasporto

1.  Nave

Nome della nave: **CATANIA**

Flag state:  Italia (IT)

Numero IMO: \_\_\_\_\_

Voyage number: \_\_\_\_\_

Documento di trasporto internazionale: \_\_\_\_\_

**I.23** Scopo: spuntare l'opzione "Per importazione privata"

**I.31** Descrizione della merce: indicare i) la tipologia, ii) la specie botanica, iii) i quantitativi, iv) il numero e natura dei colli - selezionare l'opzione "bagagli personali" e indicare il numero di bagagli nei quali sono state rinvenute le merci oggetto di intercettazione.

1.31. Descrizione della merce


1 **08** FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

**0808** Mele, pere e cotogne, fresche

**0808 10** Mele

**0808 10 80** altre

Quantità sottototale: 0 Unità.  
 Numero di colli sottototale: 2 colli.  
 Peso netto sottototale: 15 Kg.  
 Subtotal net volume: 0 .

#1	Prodotto	EPPO Code	Tipo di prodotto	Peso netto	Conteggio colli	Paese di origine	Quantità
	<b>0808 10 80</b>	<b>MABSD</b> Malus domestica	Plant products: logs	15 Kg	2 Bagagli personali	 Tunisia	
		Net volume	Packaging material	Sanitary Region of Origin	Stabilimento di origine	Batch number	

Le sezioni **II.3** Controllo documentale, **II.4** Controllo identità e **II.5**. Controllo fisico: vengono compilate secondo le indicazioni del DTU n.31.

**II.16** e **II.17** Motivo del rifiuto: si compilano queste sezioni seguendo le indicazioni del DTU n.31.